



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 342 del 07-05-2018

Registro Settore n. 42 del 07-05-2018

### COPIA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - Impresa S.A.M. S.r.l. (C.F. 01891740449). Approvazione del progetto per la "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata". Impianto di compostaggio (R3) situato in Località San Pietro di Torre San Patrizio (FM).**

### IL DIRIGENTE

VISTA la nota del SUAP Consortile Fermano prot. n. 4461/17 del 7/9/2017 (Rif. pratica SUAP n. 1574/2017) con la quale è stata trasmessa a questa Provincia l'istanza del 7/9/2017 presentata, in applicazione del D.P.R. 7/9/2010, n. 160, da Massimo PROPERZI [PRPMSM73L31D542H], quale amministratore delegato dell'impresa S.A.M. S.r.l. Unipersonale (C.F. 01891740449), con sede legale in Via Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), per l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del progetto di *"Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata"* dell'impianto di compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi situato in Località San Pietro – Torre San Patrizio (FM);

ATTESO che il procedimento di che trattasi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)"*;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico dell'edilizia"*;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*;
- decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*;
- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: *"... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti..."*.

CONSIDERATO che le modifiche richieste con l'istanza di cui trattasi sono da annoverare come sostanziali e rientranti nella casistica di cui agli articoli 208, comma 19 e 269, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- ✓ Determinazione n. 5381/GEN – 214/SA del 1/10/2008 del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, rilasciata al Comune di Torre San Patrizio, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto per la costruzione dell'impianto ed è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) presso il sito in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio;
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 6112/GEN – 238/SA del 4/11/2008 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dalla Provincia di Ascoli Piceno al Comune di Torre San Patrizio;
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 226/GEN – 31/TARE del 27/10/2009 di questa Provincia con la quale è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di compostaggio ed impianti tecnologici in località San Pietro di Torre San Patrizio;
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 79 del 30/9/2010 (Reg. Gen. n. 1106) di questa Provincia con la quale è stata volturata all'impresa S.A.M. S.r.l. l'autorizzazione già rilasciata al Comune di Torre San Patrizio alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 75 del 19/10/2012 (Reg. Gen. n. 1236) di questa Provincia con la quale sono stati precisati i termini di inizio e di conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 266 del 13/6/2014 (Reg. Gen. n. 834) di questa Provincia con la quale sono stati modificati i termini di conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 255 del 23/10/2015 (Reg. Gen. n. 1369) di questa Provincia quale subprocedimento relativo all'approvazione del progetto di "Variante in corso d'opera del progetto approvato con atto n. 5381/GEN e n. 214/SA del 1/10/2008";
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 35 del 14/3/2016 (Reg. Gen. n. 294) di questa Provincia quale subprocedimento relativo alla variazione della sede legale dell'impresa S.A.M. S.r.l. da "Piazza Umberto I, n. 1 – Torre San Patrizio (FM)" a "Strada Provinciale Corvese, 40 – 63821 Porto Sant'Elpidio";
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 68 del 07/04/2016 (Reg. Gen. n. 438) di questa Provincia con la quale è stata volturata all'impresa S.A.M. S.r.l. l'autorizzazione già rilasciata al Comune di Torre San Patrizio per le emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto di compostaggio.

RICHIAMATA, inoltre la Determinazione dirigenziale n. 134 del 15/12/2016 (Reg. Gen. n. 1198) di questa Provincia con la quale è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo n. 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, **escludendo dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, il progetto di "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata" situato in località San Pietro di Torre San Patrizio, (foglio catastale n° 5 - Particelle 17, 18, 19, 21, 93, 57, 157, 158, 159, 116, 113, 111, 161, 58 e 144), presentato dall'impresa S.A.M. S.r.l. (C.F./P.I. 01891740449);

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 16874 del 20/9/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., è stato comunicato che, a far data dal 7 settembre

2017, si avviava il procedimento di cui all'articolo 208, comma 1 e ss., del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e si convocava la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 208, comma 3, del medesimo decreto;

VISTA, inoltre, la nota del SUAP Consortile Fermano prot. n. 6104/17 del 13/12/2017 con la quale è stata trasmessa a questa Provincia (*assunta al prot. n. 23083 del 15/12/2017*) la documentazione integrativa presentata il 13/12/2017 dall'impresa S.A.M. S.r.l. (C.F. 01891740449), richiesta nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del **10/10/2017** come riportato nel relativo verbale inviato ai soggetti interessati con nota prot. n. 18463 del 12/10/2017;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e riunitasi presso la Provincia di Fermo nella seduta conclusiva **6/2/2018**, ha, infine, espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, all'approvazione del progetto;

CONSIDERATO che in materia di emissioni si è ritenuto di confermare i limiti di emissioni al biofiltro stabiliti nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione dirigenziale n. 6112/GEN – 238/SA del 4/11/2008, ma di modificarne, tuttavia, alcune prescrizioni in quanto incoerenti con il progetto di variante proposto;

RICORDATA la nota di questo Settore prot. n. 2864 del 7/2/2018 con la quale, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della l. 241/90, è stata inviata copia del verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi in data 6 febbraio 2018;

RAMMENTATO che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3, della medesima legge, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

EVIDENZIATO che, ai sensi del successivo articolo 14-quater, comma 1, questo Settore conclude il sub-procedimento di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale da inviare al SUAP per il rilascio del provvedimento finale in applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160;

VISTA, infine, la nota del SUAP Consortile Fermano prot. n. 841/2018 del 21/2/2018 (*assunta al prot. n. 4004 del 22/2/2018*) con la quale è stata trasmessa a questa Provincia la documentazione correttiva (relazione tecnica illustrativa e l'Elab. T/bis) datata febbraio 2018, presentata il 21/2/2018 dall'impresa S.A.M. S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 6/2/2018;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dall'ARPAM – Dipartimento di Fermo con nota prot. n. 10010 del 23/3/2018;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;

VISTA l'attestazione del versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori ed accertata la sua congruità;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

## DETERMINA

1. di **concludere** favorevolmente il subprocedimento, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istanza **7/9/2017** presentata al SUAP Consorzio Fermano, in applicazione del D.P.R. 7/9/2010, n. 160, da Massimo PROPERZI [PRPMSM73L31D542H], quale amministratore delegato dell'impresa **S.A.M. S.r.l. Unipersonale** (C.F. 01891740449), con sede legale in Via Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), per l'**approvazione**, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del progetto di "*Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata*" situato in Località San Pietro – Torre San Patrizio (FM);
2. di **stabilire** che, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 208, l'approvazione del progetto di cui trattasi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e, pertanto, comprende anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico, nonché il permesso a costruire;
3. di **autorizzare** la modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi R13 e R3 dell'allegato C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con la Determinazione n. 5381/GEN – 214/SA del 1/10/2008 del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno e successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, consistente nell'introduzione di moduli con biocelle nelle quali si ottiene una biostabilizzazione accelerata, rispetto a quella ottenuta con impianti in cumuli con movimentazione meccanica prevista nel progetto originario, per la produzione dei seguenti ammendanti attraverso due linee in impianto:
  - a) **Linea per ammendante consentito in agricoltura biologica:**
    - Ammendante compostato misto per agricoltura biologica
    - Ammendante torboso composto per agricoltura biologica (*prodotto unicamente da ammendante compostato misto per agricoltura biologica + torba con esclusione dell'impiego dei fanghi*);
  - b) **Linea per ammendante convenzionale:**
    - Ammendante compostato misto;
    - Ammendante torboso composto (ammendante compostato misto + torba o ammendante compostato con fanghi + torba);
    - Ammendante compostato con fanghi.

Inoltre, viene approvata la realizzazione di una vasca per lo stoccaggio del percolato, della capacità utile di circa **metri cubi 200**, in prossimità della piazzola di carico del percolato.

4. di **approvare** i nuovi elaborati progettuali di seguito elencati, in parte modificativi e sostitutivi di quelli originari:

elaborato	tipologia elaborato	data
A2/ter	Quadro di comparazione approvato-modificato	Agosto 2017
B/quater	Rilievo pianoaltimetrico	Agosto 2017
C/bis	Relazione geologica integrativa (Risp. Prescrizioni)	Agosto 2017
D/quinquies	Relazione tecnica-illustrativa	Agosto 2017
D1/quinquies	Planimetria generale impianto	Agosto 2017
D2/quater	Sezioni di progetto	Agosto 2017
E3/ter_a	Struttura fase di biostabilizzazione (piante – prospetti – sezioni)	Agosto 2017

<b>elaborato</b>	<b>tipologia elaborato</b>	<b>data</b>
E3/ter_b	Layout fase di biostabilizzazione	Agosto 2017
E3/ter_c	Planimetria linee fognarie ed aerauliche particolari costruttivi biocelle e biofiltro	Agosto 2017
E9/sexies	Fognatura – regimazione acque piovane	Dicembre 2017
E10/quinques	Viabilità – illuminazione	Agosto 2017
E11	Fasi realizzazione impianto	Agosto 2017
E12	Vasca percolato	Agosto 2017
F/bis	relazione di fattibilità ambientale	Settembre 2015
I/quinquies	Computo metrico estimativo	Agosto 2017
N/ter	Relazione di monitoraggio e controllo del processo di compostaggio	Agosto 2017
O/bis	Relazione tecnica - Sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera	Agosto 2017
P	Relazione tecnico-illustrativa sulle strutture da realizzare	Agosto 2017
Q	Stoccaggio terreno vegetale - Sistemazione provvisoria	Agosto 2017
R	Schede tecniche attrezzature meccaniche	Agosto 2017
S	Cronoprogramma dei lavori	Dicembre 2017
T/bis	Manuale di gestione operativa e monitoraggio	Febbraio 2018
	Relazione tecnico-illustrativa, Integrazioni richieste dalla C.d.S del 10/10/2017	Febbraio 2018

5. di **stabilire**, pertanto, che gli elaborati progettuali elencati nella tabella seguente, approvati, precedentemente, con gli atti richiamati in premessa, sono da intendersi come “vigenti”, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni apportate con la presente autorizzazione di variante:

<b>elaborato</b>	<b>tipologia elaborato</b>	<b>data</b>
A	Inquadramento territoriale	25/1/2008
A1	Stralcio PRG attuale e modificato NTA area F3 attuali e modificate	25/1/2008
C	Relazione geologico – tecnica	25/1/2008
C.a	Relazione smaltimento acque luride provenienti dalla palazzina uffici	19/6/2008
C1	Carta geologico-geomorfologica	25/1/2008
C2	Planimetria indagini	25/1/2008
C3	Sezioni geolitologiche	25/1/2008

<b>elaborato</b>	<b>tipologia elaborato</b>	<b>data</b>
D/bis	Relazione tecnica descrittiva	25/1/2008
E1	Palazzina uffici ricevimento	25/1/2008
E5/bis	Piazzale accumulo compost - insacchettatura	19/6/2008
E6	Depuratore	25/1/2008
E7	Area lavaggio mezzi	25/1/2008
F/bis	Relazione di fattibilità ambientale	Settembre 2015
G	Piano particolare di esproprio	25/1/2008
H	Disciplinare descrittivo e degli elementi tecnici	25/1/2008
M	Documentazione fotografica	25/1/2008

6. di disporre, in merito, le seguenti prescrizioni:

Fase realizzativa

- a) nella realizzazione dell'impianto di compostaggio in oggetto, devono essere rispettate le modalità costruttive indicate negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e in quelli approvati con gli atti autorizzativi richiamati in premessa non sostituiti dal presente;
- b) nel corso nella seconda fase di esecuzione degli interventi di variante progettuale, previsti nell'Elab. S "Cronoprogramma dei lavori" che riporta l'indicazione dei tempi di costruzione e di messa in esercizio dell'impianto di compostaggio, verrà realizzato il depuratore chimico-fisico, i cui lavori si avvieranno 2 anni dopo la conclusione di quelli previsti per la prima fase ivi indicati;
- c) i lavori aggiuntivi previsti in progetto ed indicati nell'Elab. S "Cronoprogramma dei lavori", devono comunque avere inizio entro un anno dal rilascio del titolo unico da parte del SUAP e devono concludersi nel rispetto dei termini del medesimo cronoprogramma;
- d) tutte le sezioni di ricevimento, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione dei materiali in entrata, biossidazione, maturazione, stoccaggio e vagliatura dei prodotti finali, devono essere delimitate e facilmente individuabili anche mediante opportuna cartellonistica e segnaletica, tenendo separati i rifiuti destinati alla linea "Ammendante consentito in agricoltura biologica" ed alla linea "Ammendante convenzionale";
- e) in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, il materiale inerte e/o terre reperito al di fuori del sito dovrà essere certificato e tracciabile ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce di scavo;
- f) dovrà essere effettuata - nel corso della realizzazione degli interventi previsti dalla variante progettuale - la piantumazione di idonee essenze arboree ed arbustive lungo il lato esterno nord fra la quote altimetriche 143 e 154;

Fase gestionale

- g) i rifiuti ammessi all'impianto sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tipologia	Codice CER	Frazione	Descrizione	Operazioni

Frazione organica da RSU raccolta separatamente	20 01 08	Matrice organica	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3
	20 02 01	Matrice organica	Rifiuti biodegradabili	R3
	20 03 02	Matrice organica	Rifiuti dei mercati	R3
Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	02 01 03	Strutturante	Scarti di tessuti vegetali	R3 – R13
Segatura trucioli, frammenti di legno di sughero	03 01 05	Strutturante	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e pialacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	R3 – R13
	03 03 01	Strutturante	Scarti di corteccia e legno	R3 – R13
Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	02 03 04	Matrice organica/ Strutturante	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
	02 05 01	Matrice organica	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
	02 07 01	Matrice organica/ Strutturante	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	R3 – R13
	02 07 02	Matrice organica/ Strutturante	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3 – R13
	02 07 04	Matrice organica/ Strutturante	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
Scarti di legno non impregnato	15 01 03	Strutturante	Imballaggi in legno	R3 – R13
	20 01 38	Strutturante	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3 – R13
Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	20 01 01	Matrice organica	Carta e cartone	R3 – R13
	15 01 01	Matrice organica	Imballaggi in carta e cartone	R3 – R13
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	20 02 01	Strutturante	Rifiuti biodegradabili	R3 – R13
Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	19 08 12	Matrice organica	Fanghi prodotti da trattamento biologico delle acque reflue industriali	R3

	19 08 05	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.	R3
	02 02 01	Matrice organica	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3
	02 02 04	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti	R3
	02 03 01	Matrice organica	Fanghi prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura centrifugazione e separazione componenti	R3
	02 03 05	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli Affluenti	R3
	02 04 03	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti	R3
	02 05 02	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti	R3
	02 06 03	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti	R3
	02 07 05	Matrice organica	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti	R3
	19 06 06	Matrice organica	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3

- h) la potenzialità di trattamento R3, in condizioni di normale operatività dell'impianto di compostaggio, è pari a 71 tonnellate al giorno corrispondente a circa **20.000 tonnellate all'anno** di cui circa 15.000 ton/anno di matrice organica e circa 5.000 ton/anno di frazione strutturante, tenendo conto dei parametri riportati nella Tabella 2 a pag. 4 della "Relazione tecnico-illustrativa" datata febbraio 2018. La miscela compostabile sarà costituita da "matrice organica" per il 70% e da "matrice strutturante" per il restante 30%;
- i) la durata del ciclo medio del processo di stabilizzazione aerobica in biocelle è di circa **23 giorni**; la maturazione finale ha una durata di circa **60 – 70 giorni**;
- j) la  messa in riserva R13 è prevista per la sola frazione strutturante (ligeo/cellulosica) che viene stoccata, rispettivamente, per un massimo di **tonnellate 800** nell'area 2 e di **tonnellate 200** nell'area 4 sotto la tettoia del capannone;
- k) la frazione di rifiuti putrescibile e fermentescibile, dopo l'accettazione all'impianto, deve essere sottoposta al processo di trattamento in modo tempestivo al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari; la permanenza in fase di stoccaggio di tali rifiuti umidi, putrescibili e fermentescibili, prima dell'avvio del processo di trattamento R3, viene, comunque, limitata ad un periodo massimo di **24 ore** dal loro ricevimento; per tali rifiuti non è autorizzata l'operazione di messa in riserva R13;
- l) la permanenza dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire su pavimentazione impermeabilizzata, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi di percolamento in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato a smaltimento;

- m) la permanenza dei rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- n) all'atto del conferimento in ingresso, i rifiuti devono essere sottoposti a tutti i controlli previsti negli elaborati D/bis – datato 2007 (fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni apportate con la presente autorizzazione), N/ter – datato agosto 2017 e T/bis – datato febbraio 2018, richiamati con il presente atto;
- o) al fine di garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei relativi processi di recupero finalizzati alla produzione dei diversi tipi di ammendante (ACM, ACF) e, in particolare, l'ammendante compostato misto per agricoltura biologica (di cui all'Allegato 13 al D.Lgs. 75/2010) l'impresa deve utilizzare e comporre le SCHEDE M.01, M.02, M.03, M.04 e M.05 riportate in allegato all'Elab. T/bis "Manuale di gestione operativa e monitoraggio" datato febbraio 2018;
- p) ciascun bioreattore (biocelle) deve riportare chiaramente indicato il tipo di processo relativo alla linea di ammendante in corso di svolgimento;
- q) per l'analisi del materiale prodotto in uscita dal processo di compostaggio e dei materiali in entrata l'impresa deve avvalersi di un laboratorio che risponda ai requisiti di cui alla norma UNI EN 17025;
- r) i prodotti finiti in uscita dalla linea di processo di compostaggio per ammendante consentito in agricoltura biologica, effettuato con frazioni di rifiuti derivanti dalla raccolta dell'organico con sistema porta a porta (rifiuto prodotto in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato), per la produzione dell'Ammendante compostato misto e l'Ammendante torboso composto, devono possedere i requisiti e le caratteristiche analitiche, rispettivamente, previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, Allegato 13 "Registro dei fertilizzanti", parte seconda, Tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica" – Ammendanti, punto 5 "Ammendante compostato misto" e punto 6 "Ammendante torboso composto";
- s) i prodotti finiti in uscita dalla linea di processo di compostaggio per ammendante convenzionale devono possedere i requisiti e le caratteristiche analitiche, rispettivamente, previsti dall'allegato 2, punto 2, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e ss.mm.ii. per l'Ammendante compostato misto (n. 5 della tabella) e per l'Ammendante torboso composto (n. 6 della tabella) e per l'Ammendante compostato con fanghi (n. 13 della tabella);
- t) i prodotti finiti, al termine del processo complessivo di compostaggio, devono, inoltre, avere la seguente caratteristica:
  - indice di respirazione dinamico inferiore a **500 mgO<sup>2</sup>/kg s.v. \*h**;
- u) l'impianto di compostaggio deve avere una percentuale di effettivo recupero minima del 25% rispetto al totale dei rifiuti ammessi in testa all'impianto;
- v) i metalli pesanti presenti nei fanghi provenienti dai processi di depurazione di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, ammessi alle operazioni di compostaggio, devono avere i valori massimi di concentrazione previsti nel decreto per lo spandimento in agricoltura;
- w) il sovvallo prodotto dalla fase di raffinazione del compost, prima del riutilizzo in ingresso al ciclo di lavorazione, dovrà avere un tenore di plastica, vetro e metalli conforme a quanto disposto al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. per la corrispondente tipologia di ammendante;
- x) nella gestione dell'impianto di compostaggio devono essere seguite e rispettate scrupolosamente le indicazioni e le modalità tecniche contenute nelle relazioni e negli elaborati progettuali approvati con il presente atto e di quelli approvati con gli atti precedenti non sostituiti, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione;
- y) devono essere, in particolare, seguite e rispettate le indicazioni e le modalità operative di gestione dei rifiuti, della tracciabilità degli stessi, di controllo del processo di

*compostaggio e di monitoraggio del biofiltro riportate nell'Elab. T/bis "Manuale di gestione operativa e monitoraggio" datato febbraio 2018;*

- z) gli esisti analitici dei controlli sulla matrice suolo/sottosuolo dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;*
- aa) deve essere inviata al Comune di Torre San Patrizio, al Settore Ambiente e Trasporti della Provincia, all'ARPAM, e all'ASUR una **relazione annuale** contenente tutti i dati relativi ai controlli ed ai monitoraggi effettuati nel rispetto del medesimo Elab. T/bis "Manuale di gestione operativa e monitoraggio"; negli anni successivi al primo, tale relazione deve riportare anche un raffronto con le analoghe misure degli anni precedenti;*

#### Gestione dei reflui

- bb) le acque di processo (percolati provenienti dalla zona di ricevimento e miscelazione, acqua prodotta dal processo di degradazione/trasformazione della sostanza organica della biomassa, acque di percolazione delle acque meteoriche) dato l'elevato carico inquinante, devono essere raccolte, stoccate, e, prioritariamente, riutilizzate per i processi di umidificazione delle biomasse;*
- cc) le acque di processo, le acque di percolazione ed i reflui contaminati devono essere raccolti come indicato nell'Elab. E9/sexies datato dicembre 2017 e stoccati provvisoriamente nella vasca di nuova realizzazione della capienza di metri cubi 200 di cui all'Elab. E12 datato agosto 2017, e, successivamente, dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti di trattamento autorizzati;*
- dd) presso la vasca di raccolta del percolato dovrà essere implementato un sistema di controllo e gestione del livello del percolato al fine di evitare il completo raggiungimento della capacità massima della vasca di raccolta;*
- ee) non è necessario distinguere le acque di processo dalle acque di prima pioggia dei piazzali di movimentazione esterna, in quanto simili nella composizione ancorché le seconde siano meno concentrate rispetto alle prime;*
- ff) le acque di lavaggio degli automezzi devono essere raccolte e gestite separatamente rispetto ai percolati prodotti dal ciclo di lavorazione aziendale, come indicato nella Tavola E9/sexies "Fognatura – Regimazione acque meteoriche" datata dicembre 2017 e nella "Relazione tecnico-illustrativa" datata febbraio 2018, al capitolo 2.2.*
- gg) l'impianto di depurazione chimico-fisico previsto nel progetto originario in argomento – che sarà realizzato successivamente come indicato nei termini previsti dal cronoprogramma - deputato al trattamento delle acque di processo e di quelle di dilavamento dei piazzali, deve essere esclusivamente finalizzato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'area di compostaggio:*
  - ✓ tale impianto ha una capacità massima di **14 metri cubi/ora** ed è dotato di una vasca per l'accumulo temporaneo dei reflui della capacità di 36 metri cubi;*
  - ✓ fra le operazioni previste deve essere escluso il trattamento mediante l'ossidazione con cloro;*
  - ✓ il refluo derivante da tale impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti in uscita previsti per lo scarico in fognatura di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sarà conferito presso impianti di trattamento (D8) autorizzati;*
  - ✓ all'avvio dell'impianto dovrà essere caratterizzato il percolato in ingresso all'impianto di trattamento e valutato annualmente l'abbattimento delle sostanze persistenti.*
  - ✓ all'uscita dell'impianto di depurazione chimico-fisico, il monitoraggio ambientale dovrà essere aggiornato con controlli allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con cadenza semestrale, per i parametri rappresentativi del ciclo di lavorazione aziendale;*

- ✓ gli esistenti analitici dei controlli sulla matrice acque dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;

#### Cessazione dell'attività

- hh) nel caso di cessazione dell'attività di recupero e di conseguente dismissione dell'impianto, tutti i rifiuti interni o esterni al capannone, le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati; i containers dei rifiuti collocati all'esterno dovranno essere anch'essi rimossi secondo normativa vigente;
- ii) i lavori di ripristino ambientale, le cui modalità sono indicate nell'elaborato D/bis, devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della stessa chiusura;
- jj) dalla data di chiusura dell'impianto – che dovrà essere previamente comunicata al Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo - dovrà essere interrotta la fase di accettazione di altri rifiuti, mentre potranno essere esercitate - per altri tre mesi - le operazioni di recupero mediante trattamento R3 dei rifiuti fino a quel momento accettati; successivamente – per un ulteriore periodo di un mese - potranno essere effettuate soltanto le operazioni di raggruppamento e di preparazione al successivo conferimento ad altri impianti autorizzati di recupero o smaltimento;
- kk) l'inizio e la fine di ciascuna fase di dismissione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Torre San Patrizio, al Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo, all'ARPAM e all'ASUR.

7. di autorizzare lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici mediante sub-irrigazione previo trattamento in fossa biologica tipo Imhoff, come descritto nella Tav. E3/ter\_c "Planimetria linee fognarie ed aerauliche ..." datata agosto 2017;
8. di approvare, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica dell'impianto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 6112/GEN del 04/11/2008, richiamata in premessa, rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno relativa all'emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento destinato alla produzione di compost di qualità , nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

#### 8.1 Limiti alle qualità e quantità dell'emissione derivante dall'impianto di compostaggio:

N°	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata indicativa (Nm <sup>3</sup> /h)/durata dell'emissione	Sostanza	Valori limite
					concentrazione
E1	impianto di compostaggio per rifiuti organici	biofiltro	82.000 (a valle del biofiltro) 24h/giorno 365 giorni anno	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
				[ <sup>(1)</sup> ]Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
				Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
				Onità odorimetriche	300 U.O./ Nm <sup>3</sup>

<sup>(1)</sup> si intendono tutte le sostanze contenenti zolfo, determinate come acido solfidrico.

#### 8.2. Prescrizioni relative alla conduzione dell'impianto:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;

- b) in considerazione del rischio soprattutto biologico, dovuto alla eventuale presenza di sostanze inquinanti e di agenti patogeni nei rifiuti da trattare, con particolare riferimento alle fasi di selezione e di raffinazione, si raccomanda di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare la dispersione di polveri e di aerosol nell'ambiente di lavoro;
- c) in caso di guasto o malfunzionamento o operazioni di manutenzione al biofiltro tali da comprometterne l'efficienza, deve essere bloccata la ricezione presso l'impianto dei rifiuti putrescibili;
- d) l'area di scarico dei rifiuti putrescibili deve essere dotata di un sistema di lavaggio da attivare ad ogni fine turno di lavoro utilizzando anche sostanze assorbenti degli odori nebulizzate con un opportuno sistema;
- e) riguardo i materiali polverulenti devono essere rispettate le prescrizioni riportate nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06;
- f) sia l'impianto di compostaggio che il relativo biofiltro devono essere condotti, in accordo con il presente atto, secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dall'azienda con l'istanza presentata con la nota SUAP Consortile Fermano prot. 4461/17 del 7/9/2017 e s.m.i. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- g) tenuto conto che il ciclo di compostaggio è di circa 60 giorni, il termine massimo di messa a regime dell'impianto è di 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- h) l'impresa è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia nel punto di prelievo all'uscita del biofiltro che nelle zone dove sono svolte le altre fasi lavorative o dove sono previste misurazioni o controlli;
- i) in caso di rottura, malfunzionamento o in qualunque altro caso di interruzione del normale funzionamento biofiltro (compreso il sistema di aspirazione), deve essere data comunicazione entro 8 ore alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- j) ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento del biofiltro (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 6 anni;
- k) eventuali variazioni dei parametri fissati con il presente atto che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate. In particolare, ogni variazione sia qualitativa che quantitativa, nonché del processo di produzione rispetto a quanto previsto in progetto, dovrà essere valutata con le modalità stabilite dal comma 8, dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06;
- l) ai sensi del comma 5, dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, il soggetto autorizzato è tenuto:
  - I. a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
  - II. a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime dell'impianto e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui al successivo punto III;

*III. ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti all'emissione denominata E1 inviandone i risultati a questa Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM entro 30 giorni dal prelievo, unitamente ad una relazione esplicativa delle modalità di campionamento nel rispetto dei successivi punti n), o) e p). Queste misure sono limitate ai parametri ammoniaca, acido solfidrico e polveri. Per gli odori è sufficiente eseguire un solo campionamento;*

- m) al fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di cui al punto 8.1. del presente atto, l'impresa è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli annuali all'emissione denominata E1. Nei suddetti controlli devono essere presi in esame i parametri polveri, ammoniaca, composti dello zolfo espressi come H<sub>2</sub>S ed odori ed i risultati di detti controlli devono essere trasmessi a questa Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. entro 30 giorni dal prelievo, unitamente ad una relazione esplicativa delle modalità di campionamento. Inoltre per gli odori l'impresa è tenuta al rispetto di quanto proposto nel punto 7.4 "Controlli a valle del biofiltro" dell'elaborato denominato T/bis del febbraio 2018;*
- n) per i metodi di campionamento ed analisi l'impresa deve far riferimento a quanto proposto nell'elaborato denominato T/bis del febbraio 2018 denominato "manuale di Gestione operativa e monitoraggio";*
- o) tutte le misure sopra indicate devono essere effettuate con impianto a regime ed a portata costante;*
- p) nel caso che una o più delle metodiche prescritte o proposte venga aggiornata o sostituita, occorre fare riferimento alla versione più recente. Nel caso si abbia necessità (motivata) di utilizzare altre metodiche, queste devono essere scelte secondo il seguente criterio:*
- norme tecniche CEN;*
  - norme tecniche nazionali (es. UNI, UNICHIM);*
  - norme tecniche ISO;*
  - norme internazionali (es. EPA);*
  - norme nazionali previgenti.*

*Altri metodi non compresi nell'elenco o in norme tecniche, devono essere adatti allo scopo, ossia in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità e affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento.*

*Per valutare se un metodo alternativo è adatto allo scopo, si può seguire la norma UNI EN ISO 14956:2004.*

*Per valutare se un metodo alternativo può essere usato in luogo del metodo individuato come riferimento, si può seguire la norma UNI CEN/TS 14793:2005.*

*Se si sospettano basse concentrazioni si deve utilizzare il tempo massimo di campionamento che la specifica norma prevede (EN 15259 punto 7.2.4).*

*Per emissioni non costanti o per altri motivi tecnici possono essere valutati tempi di campionamento differenti. La durata del campionamento deve essere opportunamente valutata e la scelta effettuata ed eventuali deroghe dovranno essere motivate nel certificato analitico.*

*Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.*

- q) ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nelle precedenti lettere l), punto III ed m), devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere*

- tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;*
- r) *per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;*
  - s) *al fine di garantire la funzionalità del biofiltro a servizio dell'emissione E1, devono essere rispettati i valori, i range ottimali e la frequenza di controllo indicati dall'impresa nell'elaborato denominato T/bis del febbraio 2018 denominato "manuale di Gestione operativa e monitoraggio";*
  - t) *i dati relativi alle misure e registrazioni di cui al precedente punto s) devono essere conservati presso la sede dell'impianto almeno per 6 anni a disposizione degli organi di controllo;*
  - u) *l'impresa deve evitare che si formino intasamenti o canali preferenziali che limitano la funzionalità del biofiltro;*
  - v) *tutti i casi di formazione di canali preferenziali o di altri fenomeni che possono compromettere l'efficienza del biofiltro o di mancato rispetto dei range di funzionamento stabiliti nell'elaborato denominato T/bis del febbraio 2018, dovranno essere considerati come un malfunzionamento, e quindi procedere secondo i precedenti punti c) ed i);*
  - w) *unitamente alla messa in esercizio dell'impianto l'impresa dovrà:*
    - I. *presentare uno studio atto a verificare l'utilità o meno di installare un idoneo impianto di abbattimento delle polveri dell'effluente gassoso a monte del biofiltro;*
    - II. *indicare a questa Amministrazione ed al dipartimento Provinciale dell'ARPAM le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, con relativa frequenza, previste dal costruttore del biofiltro per garantirne l'efficienza in relazione allo specifico impianto cui è destinato.*

9. **di avvertire** che:

- a) l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio e l'effettivo avvio dell'attività è subordinato alla presentazione a questo Servizio di un certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato e sottoscritto dal soggetto titolare dell'impresa, che attesti l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto e la sua relativa funzionalità, e della dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico di gestione dell'impianto;
- b) l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione alla Provincia di Fermo da parte del soggetto autorizzato della **garanzia finanziaria** per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta;
- c) tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, pari all'importo di **€. 175.000,00 (centosettantacinquemila)** [cfr. allegato B, tabella 1, operazioni n. 2 e n. 4];
- d) la suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi dell'autorizzazione il cui provvedimento finale sarà rilasciato dal SUAP competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, nonché il rispetto delle caratteristiche generali,

modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale.

10. di **rammentare** che:

- a) l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **ha validità pari ad anni 10** (dieci), a partire dalla data del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione al SUAP, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.

11. di **precisare** che, dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, si intendono modificate le autorizzazioni richiamate in premessa e si intende revocata la determinazione dirigenziale n. 112 del 6/12/2017 (Reg. Gen. n. 1020) recante "*Ulteriore sospensione dell'autorizzazione in attesa della conclusione dell'iter autorizzatorio di variante sostanziale del progetto*";

12. Di **confermare** quant'altro disposto nelle autorizzazioni citate in premessa, non in contrasto con quelle del presente atto, di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni, disposizioni ed avvertenze;

13. di **informare** che:

- a) Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- b) La violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
- d) Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- e) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;
- f) Contro il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal SUAP è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.
15. di trasmettere il presente atto con modalità telematica (PEC) al competente SUAP ai fini della conclusione del procedimento in oggetto; il provvedimento finale predisposto dal SUAP deve essere trasmesso, oltre che all'impresa in oggetto (con marca da bollo), ai Servizi competenti comunali a questo Settore Ambiente e Trasporti, all'ARPAM, all'ASUR ed alla Polizia Provinciale con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

LFM

**Gestione rifiuti:**  
Geom. Luigi F. Montanini  
■ 0734 - 232330 □ 0734 - 232304  
e-mail: [luigi.montanini@provincia.fm.it](mailto:luigi.montanini@provincia.fm.it)

**Emissioni in atmosfera:**  
Dott. Federico Maravalli  
■ 0734 - 232327 □ 0734 - 232304  
e-mail: [federico.maravalli@provincia.fm.it](mailto:federico.maravalli@provincia.fm.it)

Il Responsabile del procedimento  
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore  
F.to Dott. Roberto Fausti

**Il presente documento costituisce copia dell'originale  
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi  
competenti**

# **SUAP Consortile Fermano**

Viale Trento n. 196, 63900 Fermo

(Comune di Torre San Patrizio)

BOLLO N.  
01170679480410  
del 10/05/2018

## **Titolo Unico n. 93**

Prot. N. 2194/18

Lì 14/05/2018

Alla Ditta SAM srl Unipersonale

**OGGETTO:** Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - Impresa S.A.M. S.r.l. (C.F. 01891740449). Approvazione del progetto per la "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata". Impianto di compostaggio (R3) situato in Località San Pietro di Torre San Patrizio (FM).

## **Provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010**

### **IL RESPONSABILE DELLO**

### **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista l'istanza presentata (mediante **procedimento unico** di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010) allo Sportello Unico SUAP Consortile Fermano, in data 07/09/2017 cod. pratica SUAP n. 1574/2017, dalla Ditta SAM Srl Unipersonale, con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) via Corvese, n. 40, P.Iva: 01891740449, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del progetto di "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata" dell'impianto di compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi situato in Località San Pietro - Torre San Patrizio (FM);

Visto l'art. 38, c. 3, lettera a) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "... lo sportello unico ... fornisce, ..., una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;"

Visto l'art. 38, c. 3, lettera h) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; ...";

Visto l'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, ..., e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste."

Vista la delibera del Comitato Direttivo del CoSIF - SUAP Consortile Fermano del 18/02/2015;

Dato atto che con nota del 07/09/2017 Prot. 4461/17 lo Sportello Unico per le attività produttive ha provveduto a richiedere alla Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti, il rilascio dell'atto di propria competenza in relazione all'attività in oggetto;

Considerato che la Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti ha provveduto alle istruttorie di competenza ed ha emanato l'atto sotto elencato che è stato acquisito al procedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- I. determina dirigenziale della Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018.

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanaione del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi del sopra indicato dispositivo;

### **DISPONE**

- 1) che in base alle determinazioni/verifiche delle Amministrazioni competenti pervenute, alla ditta in intestazione, è approvato, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata" situato in Località San Pietro – Torre San Patrizio (FM), così come indicato nella determina dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni in essa contenute;
- 2) che in base alle determinazioni/verifiche delle Amministrazioni competenti pervenute, alla ditta in intestazione, è autorizzato lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici mediante sub-irrigazione previo trattamento in fossa biologica tipo Imhoff, come descritto nella Tav. E3/ter\_c "Planimetria linee fognarie ed aerauliche ..." datata agosto 2017, così come indicato nella determina dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni in essa contenute;
- 3) che in base alle determinazioni/verifiche delle Amministrazioni competenti pervenute, alla ditta in intestazione, è approvato, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica dell'impianto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 6112/GEN del 04/11/2008, rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno relativa all'emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento destinato alla produzione di compost di qualità, nel rispetto dei limiti e prescrizioni così come indicato nella determina dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni in essa contenute;
- 4) che vengono approvati gli elaborati riportati al punto 4. della determina dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018;
- 5) che siano rispettate le prescrizioni e le indicazioni impartite nella determina dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti n. 342 (Registro Generale) n. 42 (Registro Settore) del 07/05/2018;
- 6) che l'esito del procedimento sia comunicato alla parte istante e alle seguenti amministrazioni: Provincia di Fermo Settore Ambiente, Comune di Torre San Patrizio, ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo, ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo e Polizia Provinciale della Provincia di Fermo;
- 7) che il presente provvedimento sia pubblicato mediante pubblicazione all'Albo pretorio (*nel caso in cui la normativa di settore di uno degli endoprocedimenti lo preveda*);
- 8) il presente titolo unico è rilasciato facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti e ragioni di terzi;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del procedimento è: Moreno Bellesi, tel. 0734 228006, e-mail [suap@cosif.it](mailto:suap@cosif.it).

Per eventuali chiarimenti in ordine alla presente rivolgersi a **Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP Consortile Fermano**, con sede in Fermo, Viale Trento n. 196, tel 0734 228006, e-mail [suap@cosif.it](mailto:suap@cosif.it) , pec [cosif@pec.it](mailto:cosif@pec.it)

**Il responsabile  
SUAP Consortile Fermano  
Moreno Bellesi  
(f.to digitalmente)**